



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE, AGROALIMENTARI,
SVILUPPO RURALE, CONSORZI DI BONIFICA,
PROGRAMMAZIONE FORESTALE, CACCIA E PESCA**

AUTORITA' DI GESTIONE REGIONALE

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(PSNP 2023-2027)**

CCI 2023IT06AFSP001

REGIONE MOLISE

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027-

DGR 57 del 08 marzo 2023

**SRA29 - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E
MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE
BIOLOGICA**

(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

**Azione SRA29.1 - conversione all'agricoltura biologica
Azione SRA29.2 - mantenimento dell'agricoltura biologica**

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE - ANNO 2023**



Premessa.....	3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	4
ARTICOLO 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI	4
ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	5
SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	7
ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
ARTICOLO 4 - AMBITO TERRITORIALE	7
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
ARTICOLO 6 - IMPEGNI	9
ARTICOLO 7- DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	10
ARTICOLO 8 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI	10
ARTICOLO 9 - AGEVOLAZIONI PREVISTE	11
ARTICOLO 10 - CRITERI DI SELEZIONE	12
ARTICOLO 11- DOTAZIONE FINANZIARIA.....	12
SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	12
ARTICOLO 12 – SOGGETTI BENEFICIARI	12
ARTICOLO 13 - AMBITO DI INTERVENTO.....	12
ARTICOLO 14- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	13
ARTICOLO 15 - IMPEGNI	14
ARTICOLO 16 - DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI.....	15
ARTICOLO 17 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI.....	15
ARTICOLO 18 - AGEVOLAZIONI PREVISTE	16
ARTICOLO 19 - CRITERI DI SELEZIONE	16
ARTICOLO 20 - DOTAZIONE FINANZIARIA.....	17
SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI	17
ARTICOLO 21 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	17
ARTICOLO 22- ALTRE INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO.....	18



PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale della Regione Molise (CSRM 2023/27), approvato con DGR 57 del 8 marzo 2023, prevede l'attivazione dell'intervento SRA29 *Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSNP 2023/27) recentemente approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.

Con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 125 del 30-12-2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.64 del 30 dicembre 2022, è stata approvata una informativa circa la programmazione degli interventi di sviluppo rurale della Regione Molise relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023 riferiti al PSNP 2023/27.

Il presente bando, dando seguito a quanto stabilito con la determinazione di cui sopra, definisce ulteriori dettagli necessari per la presentazione delle domande a valere sull'intervento SRA29 "Pagamento al fine di Adottare e Mantenere Pratiche e Metodi di Produzione Biologica", sulla base delle indicazioni dell'Organismo Pagatore AGEA e di chiarimenti dell'AdG nazionale e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

L'intervento SRA29 è finalizzato agli obiettivi specifico della PAC di:

- ✓ Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- ✓ Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
- ✓ Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
- ✓ Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA29 del documento CSRM 2023/27 sopra citato alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://psr.regione.molise.it/programma2327>).



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- a) La Regione Molise, in relazione ad eventuali modifiche inerenti il completamento della base giuridica unionale di riferimento, alla modifica delle schede intervento del PSPN 2023/27 e alle eventuali modifiche che potrà essere necessario apportare al documento di programmazione regionale (CSRM 2023-27) su richieste di livello superiore, anche di natura finanziaria, ancora ipotizzabili in linea teorica, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
- b) I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con il rilascio e la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
- i. che la presentazione della domanda non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA29, sia a livello di PSNP 2023/27 che di CSRM 2023/27, così come approvate dalla Commissione;
 - ii. che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSN da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;
 - iii. all'approvazione della modifica del periodo di impegno riferito, anziché all'anno solare, al 15 maggio - 14 maggio dell'annualità di presentazione della domanda, così come comunicato ad AGEA, con nota di protocollo n. 61137/2023 del 07-04-2023, la volontà di modificare il periodo di impegno previsto dal PSNP, sulla base di quanto già definito nel proprio Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, a seguito di condivisione con l'AdG nazionale.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Il presente bando riguarda le azioni previste dall'intervento SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - nel Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 e dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Molise.
2. L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi,



mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica. L'impegno è da riferirsi solamente alla parte produzione vegetale e non a quella zootecnica, qualora presente in azienda.

3. L'intervento si applica su tutto il territorio regionale a tutte le tipologie colturali, sono esclusi i terreni a riposo, prati e pratipascoli non avvicendati e pascoli magri, e si articola in due azioni:
 - SRA29.1 -Conversione all'agricoltura biologica
 - SRA29.2 -Mantenimento dell'agricoltura biologica

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente bando viene adottato in coerenza, conformità ed attuazione del PSNP 2023/27, del CRPM 23/27 e dei suoi atti delegati e della seguente normativa:
 - Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
 - Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
 - Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)



- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- Delibera della Giunta Regionale del Molise avente per oggetto Regolamento (UE) N. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR "Versione 1". Approvazione percorso Comitato di Monitoraggio;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del



Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e in particolare l’articolo 11;

- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno N.0147385 del 09/03/2023 recante disposizioni circa la “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*”, e in particolare l’articolo 7.
- Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 125 del 30-12-2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.64 del 30 dicembre 2022, avente per oggetto: *Piano Strategico Nazionale della Pac 2023/2027 - Programmazione degli interventi di Sviluppo Rurale della Regione Molise relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023 - Informativa.*
- Istruzioni Operative AGEA n. 35, ORPUM 002459 del 18 aprile 2023 aventi per oggetto “Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”.

SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L’azione SRA 29.1 è applicabile sull’intero territorio della Regione Molise.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

REQUISITI SOGGETTIVI



1. Possono presentare la domanda gli agricoltori singoli o associati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli “agricoltori in attività”, come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027¹.
2. I beneficiari devono avere un’età non superiore a 70 anni (nel caso di società, l’età è riferita al rappresentante legale).

REQUISITI OGGETTIVI

3. L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità.
 - a) I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di:
 - i. 5 ettari nel caso di sola SAU destinata a colture annuali
 - ii. 3 ettari nel caso di SAU destinata a colture perenni o condizioni miste in cui la SAU per le colture perenni deve essere pari almeno ad 2 ettari.
 - b) Adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, per tutta la SAU oggetto di impegno (SOI).
 - c) Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state notificate, sul sistema SIB, prima dell’avvio del periodo di impegno e, in ogni caso, prima della presentazione della domanda. Nel caso in cui la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell’inizio dell’impegno, la stessa può ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.
 - d) Non sono ammessi al sostegno gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell’esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

¹ L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell’anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.



4. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2023 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni, dal 15/05/2023 al 14/05/2028).
5. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi già erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e per le annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate al successivo art.22.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI

1. I pagamenti dell'Azione SRA29.1 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati gli impegni riportati nei seguenti commi che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.
2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda; in tal caso il richiedente deve rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni).La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
3. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
 - a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda iniziale e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità per il pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (*come definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116*) ed i subentri agli impegni;
 - d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.



4. Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno (SOI), senza soluzione di continuità per tutta la durata del periodo di impegno.
5. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, fatta salva l'esclusione derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
6. Il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio, coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848.
7. Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.
8. È ammessa l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 2° anno) rispetto alla domanda. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.
9. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115.
10. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
 - a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
 - b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

ARTICOLO 7- DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni decorrono dal 15 maggio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 15/05/2023 al 14/05/2028), comportando il passaggio dall'Azione SRA29.1 (Conversione) all'Azione SRA29.2 (mantenimento) secondo le specifiche durate della fase di conversione indicate al precedente articolo 6.

ARTICOLO 8 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'intervento SRA29.1 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con l'intervento SRB01 – *Sostegno zone con svantaggi naturali montagna*. Inoltre è compatibile con gli interventi SRA08 - *Gestione prati e pascoli non avvicendati*, eSRA14 - *allevatori custodi dell'agrobiodiversità*.
2. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 1 (pascolamento), 2, 3, 4 e 5, del PSP



2023-2027² posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

3. Per le colture oggetto di intervento dei Programmi operativi delle OP, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di agricoltura biologica a titolo dell'OCM o, in alternativa, con l'intervento SRA29 "Agricoltura biologica" dello Sviluppo rurale. Sarà garantita adeguata verifica finalizzata a scongiurare il rischio di doppio finanziamento.

ARTICOLO 9 - AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.
2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
3. I premi per i gruppi colturali relativi alla fase di conversione al metodo di produzione all'agricoltura biologica vengono erogati, al massimo, per 2 anni nel caso dei seminativi, ortive e foraggere e prati avvicendati, per 3 anni per quelli delle colture permanenti. Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio dell'impegno, la stessa può ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi; nelle annualità successive, sono erogati i premi relativi al mantenimento del metodo biologico, fino alla conclusione del quinquennio di impegno.
4. I premi per gruppo colturale erogati ai sensi dell'Azione SRA29.1 "Conversione al metodo di produzione biologico" è così dimensionato:
 - sostegno base per le superfici destinate a coltura annuale ad eccezione delle foraggere e prati pascoli avvicendati: 450 euro/ha
 - sostegno base per le colture ortive: 650 euro/ha
 - sostegno base per le superfici destinate a foraggere avvicendate: 200 euro/ha
 - sostegno base per le superfici a coltura perenne (olivo, vite, frutta): 800 euro/haIl livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato ad eventuali modifiche del PSP.
5. Nel calcolo del pagamento del premio base, l'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare, secondo lo schema di seguito riportato:
 - per importi fino a 50.000,00 euro incluso, il 100% del sostegno,
 - per importi compresi tra 50.001,00 e 75.000,00 euro incluso, l'80% del sostegno.

² Si riferisce ai seguenti regimi ecologici del Primo Pilastro della PAC (FEAGA): Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree", Eco-schema 3 "Salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico", Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" e Eco-schema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori".



- per importi oltre i 75.001,00 euro incluso, il 60% del sostegno.

ARTICOLO 10 - CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Molise per l'intervento SRA29.1 non prevede l'applicazione dei criteri di selezione.

ARTICOLO 11- DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA29 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da dall'ALLEGATO 1 del COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027- REGIONE MOLISE - approvato con DGR 57 del 08 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni, ad € 30.000.000,00 (euro trentamiliardi). Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 da assegnare all'azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" è pari ad € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila).
2. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA29, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sull'azione SRA29.2.
3. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

ARTICOLO 12 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 13 - AMBITO DI INTERVENTO

1. L'azione SRA 29.2 è applicabile sull'intero territorio della Regione Molise.



ARTICOLO 14- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono presentare la domanda gli agricoltori singoli o associati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli “agricoltori in attività”, come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027³.
2. I beneficiari devono avere un’età non superiore a 70 anni (nel caso di società, l’età è riferita al rappresentante legale).

REQUISITI OGGETTIVI

3. L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
 - a) I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di:
 - i. 5 ettari nel caso di sola SAU destinata a colture annuali
 - ii. 3 ettari nel caso di SAU destinata a colture perenni o condizioni miste in cui la SAU per le colture perenni deve essere pari almeno ad 2 ettari
 - b) Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica rilasciata sul sistema SIB precedentemente all’avvio del periodo di impegno.
 - c) Non sono ammessi all’aiuto gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell’esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.
4. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2023 e mantenuti per l’intero periodo d’impegno (5 anni, dal 15/05/2023 al 14/05/2028).

³ L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell’anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.



5. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi già erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate al successivo art.22.

ARTICOLO 15 - IMPEGNI

1. I pagamenti dell'Azione SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115;
2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda; in tal caso il richiedente deve rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni).La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
3. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
 - a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità del pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore ed i subentri agli impegni;
 - d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno (SOD), senza soluzione di continuità per tutta la durata del periodo di impegno.



5. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, fatta salva l'esclusione derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
6. Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno;
7. È ammessa l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 2° anno) o in riduzione rispetto alla domanda iniziale. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.
8. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115.
9. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
 - a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
 - b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

ARTICOLO 16 - DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni decorrono dal 15 maggio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 15/05/2023 al 14/05/2025), o per la durata del periodo residuo nel caso di adesione iniziale all'azione SRA-29.1 e fino alla conclusione del quinquennio.

ARTICOLO 17 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'intervento SRA 29.2 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con l'intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna. Inoltre è compatibile con gli interventi SRA08 - Gestione prati e pascoli non avvicendati, e SRA 14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità.
2. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 1 (pascolamento), 2, 3, 4 e 5, del PSP 2023-2027 posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.
3. Per le colture oggetto di intervento dei Programmi operativi delle OP, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di agricoltura biologica a titolo dell'OCM o, in alternativa, con l'intervento SRA29 "Agricoltura biologica" dello Sviluppo rurale. Sarà garantita adeguata verifica finalizzata a scongiurare il rischio di doppio finanziamento.



ARTICOLO 18 - AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.
2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
3. I premi per i gruppi colturali relativi alla fase di conversione al metodo di produzione all'agricoltura biologica vengono erogati, al massimo, per 2 anni nel caso dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, per 3 anni per quelli delle colture permanenti. Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio dell'impegno, la stessa può ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi; nelle annualità successive, sono erogati i premi relativi al mantenimento del metodo biologico, fino alla conclusione del quinquennio di impegno.
4. I premi per gruppo colturale erogati ai sensi dell'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" è così dimensionato:
 - sostegno base per le superfici destinate a coltura annuale ad eccezione delle foraggere e prati avvicendati: 400 euro/ha
 - sostegno base per le colture ortive: 600 euro/ha
 - sostegno base per le superfici destinate a foraggere avvicendate: 180 euro/ha
 - sostegno base per le superfici a coltura perenne (olivo, vite, frutta): 750 euro/haIl livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato all'approvazione e successive revisioni del PSP.
5. Nel calcolo del pagamento del premio base, l'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare, secondo lo schema di seguito riportato:
 - per importi fino a 50.000,00 euro incluso, il 100% del sostegno,
 - per importi compresi tra 50.001,00 e 75.000,00 euro incluso, l'80% del sostegno.
 - per importi oltre i 75.001,00 euro incluso, il 60% del sostegno.

ARTICOLO 19 - CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Molise per l'intervento SRA29.2 non prevede l'applicazione dei criteri di selezione.



ARTICOLO 20 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA29 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da ALLEGATO 1 del COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027- REGIONE MOLISE - approvato con DGR 57 del 08 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni, ad € 30.000.000,00 (euro trentamiloni). Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande, annualità 2023 da assegnare all'azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" è pari ad € 4.800.000,00 (euro quattromilionioctocentomila).
2. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA29, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sull'azione SRA29.1.
3. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

ARTICOLO 21 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e seguendo le disposizioni contenute nell'Istruzione Operativa che saranno fornite da AGEA. La domanda si intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.0147385 del 09/03/2023, le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente bando e non oltre la data del **15 MAGGIO 2023, fatte salve ulteriori disposizioni del MASAF/AGEA**, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È, pertanto, necessario costituire ed aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda. I CAA con il rilascio della domanda certificano che siano presenti i requisiti per la presentazione della domanda e rispettate le condizioni previste dal bando. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande a valere sullo stesso intervento. La domanda può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.



3. I soggetti che non hanno i requisiti di ammissibilità previsti nell'articolo 5 o all'articolo 14 non possono rilasciare domanda. La Regione declina ogni responsabilità per rilasci impropri delle domande ed a conseguenze future che le stesse possono causare che sono da attribuirsi esclusivamente a chi ha effettuato il rilascio della domanda.
4. In caso di modifica con decreto ministeriale della data di presentazione della domanda la stessa si ritiene, nel presente bando, integralmente recepita senza ulteriore disposizione.
5. Con il rilascio della domanda il beneficiario accetta tutti gli impegni e le condizioni previste dal presente bando e certifica le informazioni riportate in domanda rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa verso la regione in relazione ad errori o altre condizioni che determinano il mancato pagamento totale o parziale della stessa.

ARTICOLO 22- ALTRE INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO

Istruttoria delle domande

1. Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con "metodo automatizzato", ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando o manuale con verifica da parte della Regione e restituzione degli esiti ad AGEA. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e fotointerpretazione. Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai "controlli in loco".
2. La presentazione delle domande dovrà avvenire modalità conformemente alle disposizioni fornite dall'Organismo Pagatore AGEA

Responsabile del Procedimento

3. Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie di competenza regionale per l'intervento SRA29, è direttore pro tempore responsabile del Servizio *Economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità*;
4. Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.
5. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione solo per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

Conservazione delle domande



6. Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo di domanda" presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.
7. Il fascicolo di domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:
 - la domanda debitamente sottoscritta;
 - i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.

Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

8. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
9. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile dell'intervento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

Trasferimento di Azienda

10. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico
11. dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
12. Come previsto all'art. 3 comma 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per il quale *Nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, gli Stati membri prendono in considerazione una sola domanda di aiuto per quell'azienda nell'anno in*



cui è avvenuta la cessione, se la domanda è presentata dal cedente, il pagamento sarà erogato al cessionario a condizione che:

- a) Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.
 - b) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione;
 - c) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
 - d) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.
13. Dopo che il cessionario ha comunicato il subentro in azienda e richiesto il pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda, sono conferiti al cessionario.

Pagamento dell'aiuto

14. L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2021/2016, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 44 comma 2 del regolamento (UE) n. 2021/2016), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso. Il saldo deve avvenire entro il 30 giugno 2024.

Riduzioni ed esclusioni

15. In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti SRA29 del PSNP 2023/27, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, e dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 e dal regolamento (UE) di esecuzione 2022/1173.
16. In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Errori palesi

17. Per le domande afferenti l'azione oggetto del presente bando, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173 che precisa che le domande possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi



solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

18. Pertanto, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:
- a) problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
 - b) conto corrente errato;
 - c) errori di "rovescino" nei numeri;
 - d) data di inizio e/o di fine impegno errati;
 - e) informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
 - f) supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
 - g) utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
 - h) informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
 - i) particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
 - j) spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.
19. Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.
20. A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:
- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
 - descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
 - eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.
21. Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante



parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

22. Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.
23. La Regione tiene una registrazione di chi ha richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.
24. Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:
 - a) gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
 - b) gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
 - c) la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
 - d) la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Disposizioni

- 25 Per quanto attiene l'intervento SRA29 del PSNP 2023/27, le disposizioni previste dal presente bando possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.
- 26 Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali

- 27 I dati personali saranno trattati conformemente al decreto legislativo 196/2003, da ultimo modificato dal decreto legislativo 101/2018 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- 28 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.